9 gennaio 2026

www. ancecampania.it

ANCE CAMPANIA

NEWS TECNICA N. 1

sommario

200mln per la prevenzione del rischio sismico nelle aree interne

Bando Inail 2026

La Legge di Bilancio introduce il meccanismo di aggiornamento automatico sui SAL

Saranno ammesse le premialità volumetriche anche per gli edifici condonati

Per l'operatività del badge di cantiere occorre il decreto attuativo

ANCE | CAMPANIA

200mln per la prevenzione rischio sismico nelle aree interne

Interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici, elisuperfici pubbliche e strade nei comuni delle aree interne che ricadono nelle zone sismiche 1 e 2. Sono dedicati a questo 200 milioni di risorse che il dipartimento di Palazzo Chigi, Casa Italia, ha messo a bando con un avviso pubblicato in questi giorni. La pubblicazione dell'avviso fa scattare il conteggio di 150 giorni per presentare le istanze, ma la misura prevede ulteriori comunicazioni da parte di Casa Italia per fornire informazioni aggiuntive, oltre all'apposita documentazione per l'istanza, ancora non disponibile.
Molto comuni delle aree interne, si spiega nel bando, si trovano ad affrontare «sfide specifiche e sovrapposte, che vanno dalla carenza di infrastrutture e servizi pubblici, agli svantaggi geografici e alle obiettive difficoltà di accessibilità fisica, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi». D'altra parte, si riconosce il «carattere strategico che, tra le infrastrutture di collegamento, le elisuperfici assumono nel territorio delle suddette "Aree interne", durante gli eventi sismici, in quanto funzionali ad assicurare l'arrivo tempestivo di soccorsi, il necessario approvvigionamento della popolazione e l'evacuazione della stessa, a tutela della pubblica e privata incolumità». Da qui la decisione di dedicare risorse a specifici interventi su questi manufatti, allo scopo di eseguire interventi di rafforzamento, miglioramento o adeguamento antiismico o - in alternativa - di demoricostruzione.
Il bando prevede tre tipi di interventi: rafforzamento, miglioramento e adeguamento a fini antisismici nonché, se meno onerosi, di demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici (tipo A); realizzazione, rafforzamento, miglioramento e adeguamento a fini antisismici delle elisuperfici pubbliche (B); rafforzamento, miglioramento e adeguamento a fini antisismici delle opere d'arte stradali, ivi inclusi interventi di consolidamento strutturale e geotecnico, finalizzati prioritariamente a garantire la continuità dei percorsi di emergenza e l'accessibilità ai servizi essenziali (C). Dei 200 milioni complessivi, 100 milioni finanzieranno gli interventi di tipo A; 10 milioni quelli di tipo B e 90 milioni quelli di tipo C. Anche l'importo massimo del finanziamento è riferito a ciascun tipo di intervento: fino a 3 milioni per quelli di tipo A; fino a 500mila euro per quelli di tipo B e fino a un milione per quelli di tipo C. Ai richiedenti si richiede almeno un progetto di fattibilità tecnico-economica. da NT+.

Bando Inail 2026

Il miglioramento della sicurezza per i lavoratori delle imprese passa da bando Inail Isi 2025 che mette in campo risorse per 600 milioni. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dà il via alla nuova edizione che concede contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando integrale è disponibile sul sito www.inail.it anche se ancora non si conoscono le date utili per compilare e inviare le domande: il calendario della procedura telematica sarà pubblicato entro il 27 febbraio.
La novità che più spicca, rispetto alle edizioni precedenti, è la possibilità di finanziare, in affiancamento al progetto principale, anche un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli previsti per ciascun asse su specifiche indicazioni dell'Inail, come: l'acquisto di moduli abitativi prefabbricati per la protezione dei lavoratori impegnati all'aperto; l'installazione di impianti fotovoltaici per ridurre il ricorso alle fonti fossili; l'impiego di dispositivi di protezione individuale intelligenti in grado di monitorare in tempo reale l'ambiente di lavoro; l'adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza certificati secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023.
L'iniziativa è rivolta alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, e agli enti del Terzo settore limitatamente agli interventi per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone. Sono finanziabili interventi distribuiti su cinque assi di finanziamento, in particolare, progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici, l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la riduzione dei rischi infortunistici, la bonifica di materiali contenenti amianto e progetti per micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli.
Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto ammesso, anche in presenza di un intervento aggiuntivo, è pari a 130mila euro e può coprire fino al 65% delle spese sostenute. La percentuale sale all'80% per i progetti relativi ai modelli organizzativi e di responsabilità sociale e per quelli presentati dai giovani agricoltori. L'ammontare del finanziamento è compreso tra 5mila e 130mila euro; non è previsto un limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L'intervento aggiuntivo, se previsto, può essere finanziato fino all'80% del valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l'importo massimo erogabile di 20mila e l'importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130mila l'importo richiesto per il progetto principale. da NT+

favore dei lavoratori. In

La Legge di Bilancio introduce il meccanismo di aggiornamento automatico sui SAL

La Legge di Bilancio 2026 approvata definitivamente ieri dalla Camera dei Deputati prova a chiudere, almeno sul piano delle regole, una delle partite più difficili degli ultimi anni: la gestione del **caro materiali nei lavori pubblici ancora in corso** e aggiudicati con procedure ante-Codice appalti 2023.

Dal 2026 la revisione prezzi per i cantieri pubblici fuori dal Codice 2023 sarà gestita tramite **l'aggiornamento dei SAL con prezzari regionali** (o speciali), applicabile anche in deroga a clausole e indici, uno strumento ordinario per accompagnare i cantieri fino alla chiusura. L'obiettivo è quello di abbandonare il meccanismo dei **ristori** - spesso complessi e lenti - a favore di un meccanismo strutturale che agisce direttamente in contabilità, cioè sugli **stati di avanzamento lavori (SAL)**. L'automatismo riguarda migliaia di cantieri che non rientrano nel perimetro del D.Lgs. 36/2023 e mira a metterli in sicurezza fino al loro completamento. La norma (commi 490-493 della **Legge di Bilancio 2026**) si applica a:

- **appalti pubblici di lavori**, compresi quelli affidati a contraente generale;
- **accordi quadro di lavori**;
- **contratti aggiudicati** secondo la disciplina applicabile **prima** dell'efficacia del Codice appalti 2023 (**DLgs 36/2023** efficace dal **1° luglio 2023**);
- procedure con **termine finale di presentazione delle offerte entro il 30 giugno 2023**.

Il perimetro temporale del nuovo meccanismo di adeguamento comprende le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori (o annotate nel libretto delle misure sotto la sua responsabilità) **dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori**. Dal 1° gennaio 2026 i SAL devono essere adottati applicando - **anche in deroga** a clausole contrattuali o indici di aggiornamento inflattivo previsti dal contratto - i seguenti riferimenti:

- i **prezzari annuali** predisposti da **Regioni e Province autonome** (art. 41 del D.Lgs. 36/2023);

oppure, dove applicabili,

- i **prezzari speciali** (art. 41, comma 13, terzo periodo, D.Lgs. 36/2023).

L'aggiornamento opera **in aumento o in diminuzione** rispetto ai prezzi posti a base di gara e, soprattutto, avviene al netto dei ribassi d'asta: il ribasso offerto in gara resta quindi "agganciato" alla nuova base prezzo. Il legislatore fissa due livelli di riconoscimento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari (sempre **al netto del ribasso**):

- 90% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte **entro il 31 dicembre 2021**;

- 80% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte **tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023**. È una scelta che non copre automaticamente il 100% dell'extracosto, ma sostituisce la logica "a sportello" dei ristori con una **regola standard, applicata in SAL**. Uno degli aspetti più delicati è la copertura finanziaria, perché la norma indica che i maggiori oneri vengono fronteggiati principalmente con **risorse già nella disponibilità** delle stazioni appaltanti (ferma l'applicazione della disciplina sul Fondo opere indifferibili). In particolare, le stazioni appaltanti possono utilizzare:

- risorse accantonate per **imprevisti** nel quadro economico dell'intervento, **fino al limite massimo del 70%**, salvaguardando gli impegni contrattuali già assunti;

- ribassi d'asta, se non destinati diversamente dalle norme vigenti.

Quando le somme disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in misura **maggiore all'80%**, la stazione appaltante deve attivare per tempo il **reintegro**, anche attraverso rimodulazioni di programmazione (riduzione opere in triennale/elenco annuale) o economie da **varianti in diminuzione**. È il punto che, nella pratica, può tradursi in riprogrammazioni e priorità: prima chiudere i cantieri in corso, poi aprirne di nuovi.

Accanto alla disciplina generale, il comma 491 interviene sull'art. 26, comma 12, del Decreto Aiuti (DL 50/2022) per i contratti di FS e ANAS (e soggetti dei settori speciali). Le novità chiave sono:

- proroga del termine: applicazione "fino all'adozione dei prezzari" e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026**;- chiarimento sulle esclusioni per alcuni interventi ferroviari (PNRR/PNC e fondi UE): la non applicazione opera **fino alla fine lavori**; - per tali interventi, dal **1° gennaio 2026** un adeguamento massimo **nel limite del 35%**, calcolato come differenza tra la variazione dei prezzari FS/ANAS tra stipula e contabilizzazione e l'eventuale adeguamento monetario già previsto dalle clausole contrattuali. da Edilportale

Saranno ammesse le premialità volumetriche anche per gli edifici condonati

Le premialità volumetriche finalizzate alla rigenerazione o riqualificazione urbana si applicheranno anche agli edifici abusivi per i quali sia stato conseguito, oltre che rilasciato, il titolo in sanatoria.

La novità arriva dalla **Legge di Bilancio 2026** (art. 1, comma 23) che modifica l'art. 5, comma 10, del Decreto Sviluppo del 2011 inserendo, dopo la parola "rilasciato", le parole "o conseguito" e specificando che il titolo in sanatoria può essere stato ottenuto anche ai sensi delle leggi sul condono edilizio del 1985, del 1994 e del 2003.

In termini pratici, la norma amplia la portata dell'eccezione già presente nel comma 10: gli interventi di rigenerazione/riqualificazione urbana con possibili premialità volumetriche richiamati dal comma 9 non si applicano agli edifici abusivi, salvo quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato rilasciato (testo vigente) e, ora, anche conseguito. Il comma 9 dell'art. 5 del Decreto Sviluppo (DL 70/2011) mirava ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree urbane degradate. Tra gli strumenti indicati c'erano le leggi regionali che possono prevedere anche interventi di demolizione e ricostruzione con:

- riconoscimento di volumetria aggiuntiva (misura premiale);
- delocalizzazione delle volumetrie;
- modifiche di destinazione d'uso tra funzioni compatibili o complementari;
- modifiche di sagoma per armonizzazione architettonica.

"Rilasciato" e "conseguito": il titolo per l'accesso agli incentivi. La Legge di Bilancio interviene per non limitare l'eccezione ai soli casi in cui l'amministrazione abbia rilasciato formalmente un titolo in sanatoria, ma includere anche le ipotesi in cui il titolo sia stato "conseguito". Il punto tecnico è che, in alcune procedure di sanatoria/condono, l'effetto abilitativo può formarsi senza un provvedimento espresso, in virtù di meccanismi procedimentali (ad esempio, decorso di termini e condizioni che producono effetti equipollenti). La norma, quindi, mira a ricomprendere anche questi casi nel perimetro di ammissibilità agli interventi agevolati da premialità. Il testo aggiunge espressamente che il conseguimento del titolo in sanatoria può essere avvenuto anche ai sensi del:

- primo condono edilizio (Legge 47/1985), con disciplina procedimentale della sanatoria straordinaria;
- secondo condono edilizio (Legge 724/1994, art. 39), che estende il meccanismo alle opere abusive ultimate entro una determinata data e raccorda la disciplina alla L. 47/1985;
- terzo condono edilizio (DL 269/2003, art. 32), convertito nella Legge 326/2003, che include anche ipotesi di effetti equipollenti al titolo per decorso di termini e adempimenti.

L'effetto dichiarato è l'ampliamento della platea di edifici "non ostativi" all'accesso agli interventi regionali di rigenerazione/riqualificazione urbana (Piani Casa regionali), anche quando la regolarizzazione sia stata ottenuta tramite condono.

La Relazione alla Legge di Bilancio ricorda la disciplina dei titoli edilizi in sanatoria dell'art. 36 del DPR 380/2001 (accertamento di conformità). Qui il requisito chiave è la doppia conformità: l'intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistico-edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.

Inoltre: - il rilascio è subordinato al pagamento di un'oblazione/contributo (in misura doppia nei casi indicati); - l'amministrazione si pronuncia entro 60 giorni; decorso il termine, la richiesta si intende rifiutata. Il condono, invece, è una sanatoria straordinaria che può prescindere dalla conformità piena alle regole urbanistico-edilizie, secondo limiti e condizioni stabiliti dalle leggi speciali. La Relazione evidenzia che la Corte costituzionale ha più volte interpretato in senso restrittivo la locuzione "titolo abilitativo edilizio in sanatoria" contenuta nell'art. 5, comma 10, DL 70/2011, distinguendola dal condono edilizio. Vengono richiamate, in particolare: la sentenza n. 24/2022, che ribadisce la differenza tra titolo in sanatoria (collegato alla conformità) e condono edilizio; la sentenza n. 90/2023 nello stesso solco; la sentenza n. 119/2024, che (nel contesto di una legge regionale sul Piano Casa) affronta il tema degli immobili abusivi condonati nella rigenerazione urbana e richiama il "carattere generale del divieto di concessione di premialità volumetriche per gli immobili abusivi"; la sentenza n. 51/2025, citata come conforme. da *Edilportale*.

.

Per l'operatività del badge di cantiere occorre il decreto attuativo

L'obbligo di fornire ai dipendenti il nuovo badge di cantiere previsto dal Decreto Sicurezza (Dl 159/2025) diventerà operativo solo dopo il relativo decreto attuativo. Questo quanto chiarito grazie alla modifica apportata al testo del decreto dalla legge di conversione 198/2025, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30 dicembre scorso. Si ricorda che il Dl 159/2025 ha introdotto un nuovo badge di cantiere (articolo 3) obbligatorio per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili, pubblici o privati, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con apposito decreto ministeriale. Rispetto a quanto già previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 26 comma 6 del Dlgs 81/2008, che prevedono l'obbligo, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, il Dl 159/2025 introduce come elemento di novità la presenza di un codice univoco anticontraffazione del quale il nuovo badge dovrà essere dotato per prevenire frodi.

Inoltre, il badge potrà essere realizzato anche in formato digitale, in modo da essere utilizzabile tramite strumenti compatibili con il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), di cui all'articolo 5, comma 3, del Dl 48/2023, la nuova piattaforma finalizzata a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro inserite da datori di lavoro e lavoratori. Di fatto, per i dipendenti assunti attraverso questa piattaforma, la tessera sarà generata automaticamente con i dati già disponibili nel sistema, che verranno integrati dal datore di lavoro, secondo le modalità concrete e di dettaglio che saranno contenute in un ulteriore apposito decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Con la revisione della norma in sede di conversione, è ora più chiaro che, per la piena operatività del nuovo badge, sarà necessario attendere l'adozione del relativo decreto attuativo, il quale ne definirà meglio gli aspetti tecnici. Il testo del decreto, nella versione originale, sembrava poter imporre il nuovo obbligo decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, creando non pochi dubbi sull'attuazione pratica dell'obbligo. Non si poteva, infatti, prescindere dal citato decreto deputato anche alla definizione delle specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.La legge di conversione ha quindi sostituito al comma 2 dell'articolo 3 il dato letterale «entro sessanta giorni» con l'espressione «da adottare entro sessanta giorni». In questo modo, si comprende meglio che il termine di sessanta giorni non va riferito alla decorrenza dell'obbligo ma all'adozione di un ulteriore e differente decreto, sempre previsto dal comma 2, che dovrà individuare gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato ai quali estendere l'obbligo del badge di cantiere. da NT+